

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso

Che in data 04/03/2023 si svolgeva l'incontro del Campionato A 2 Bassa Valle contro Aostana.

Che durante lo svolgimento di tale partita, il giocatore Allora Paolo della Società Aostana si avvicinava al Direttore di gara lo insultava e lo spintonava vistosamente.

Che il Direttore di gara lo ammoniva senza espellerlo "con la speranza che la situazione si calmasse" come lo stesso scrive nel proprio referto.

Che a quel punto il giocatore Mongiovetto Mauro si avvicinava al tavolo del Direttore di gara inveendo ripetutamente contro di lui.

Considerato

Che nel comportamento del Sig. Allora Paolo può ravvisarsi la fattispecie prevista dall' art.60 Comma 3 lettera D e F del R.G.D.

Che nel comportamento del Sig. Mongiovetto Mauro può ravvisarsi la fattispecie previsto dall' Art. 60 Comma 3 lettera D del R.G.D.

Decide

Di comminare al Sig. Allora Paolo ai sensi dell'art.60 comma 6 lettera B e C la squalifica di quattro giornate di Campionato.

Di comminare al Sig. Mongiovetto Mauro la squalifica ai sensi dell' art.60 Comma 6 lettera B di due giornate.

Roma, 23 Marzo 2023


Il Giudice Sportivo Nazionale
~~Avv.to Franco Pascucci~~